

nersi più che sia possibile dall'investire i loro capitali in beni stabili. Ora pare alla Commissione che, qualora si accettasse il concetto che gli stabili occasionalmente acquistati, possano essere venduti in un termine così lungo come sarebbe quello di 10 anni, e che poi questo termine possa ancora essere prorogato, si toglierebbe qualunque efficacia a quella dichiarazione di principio alla quale accennava poc' anzi. Il principale argomento che si mette innanzi da coloro che sostengono l'allargamento del termine di cinque anni consiste in ciò. Essi dicono: badate che gli amministratori delle Casse di risparmio si troveranno alla fine dei 5 anni a dover subire la legge dell'aspirante all'acquisto il quale sapendo che sta per scadere il termine concesso per la vendita dello stabile, ne approfitterà imponendo condizioni onerose per la Cassa venditrice.

Osservo anzi tutto che questo ragionamento si potrebbe applicare tanto al caso dei 5 anni, come a quello dei 10 anni, poichè se un'amministrazione aspetterà l'approssimarsi della scadenza del termine fissato per pensare alla vendita, si troverà nella stessa condizione qualunque sia stata la lunghezza del termine stesso.

Gli oppositori poi non attribuiscono la dovuta importanza alla disposizione che ammette che il termine stabilito possa essere prorogato. A questo proposito osservo che la Commissione, appunto in considerazione delle preoccupazioni ora manifestate dagli oppositori, ha proposto di eliminare dall'articolo 29 la penalità che ivi era comminata agli amministratori delle Casse di risparmio che non vendessero i beni immobili entro il termine stabilito nell'articolo che ora stiamo discutendo.

Noi abbiamo voluto che quella penalità fosse abolita, precisamente perchè quando una amministrazione abbia cominciata una trattativa per la vendita di uno stabile in un'epoca prossima alla scadenza del termine fissato, si possa trovare più libera di accettare le offerte dell'aspirante all'acquisto, soltanto quando le offerte stesse le sembrino accettabili.

A questo modo l'amministrazione non si troverà costretta a subire qualunque condizione che le si volesse imporre; e, se anche il termine fissato come normale scadrà senza che la vendita sia stata conchiusa, l'amministrazione non incontrerà alcuna responsabilità.

Riguardo a quanto si disse circa gli affitti degli stabili acquistati, che l'amministrazione della Cassa si trovasse costretta a stipulare, osservo che gli affitti molto lunghi si stipulano generalmente

in quelle località dove i fondi rustici sono quasi tutti affittati, come succede, per esempio, nella pianura della valle del Po. In questi casi l'affitto dello stabile non sarà certo un impedimento alla vendita del medesimo, dal momento che generalmente l'acquirente dello stabile stesso lo dovrebbe riaffittare se anche lo acquistasse libero di affitto. Nelle regioni invece dove l'affitto non è il modo prevalente di coltivazione di fondi rustici, non accadrà spesso che la Cassa si trovi costretta a fare locazioni di lunga durata. Non voglio tediare la Camera aggiungendo altre considerazioni. Concludo esortandola a volere approvare l'articolo come è stato proposto concordemente dalla Commissione e dal Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Consenta la Camera che io riprenda a parlare, non per rientrare nella questione del termine, che è esaurita, salvo alla Camera di prendere la sua deliberazione; ma per dire due parole all'onorevole Ruspoli. Mi pare che non c'intendiamo sulla natura delle Casse di risparmio. Non sono istituzioni di beneficenza, nè debbono esserlo; non sono Opere pie; non sono enti commerciali; sono enti morali *sui generis*, destinati alla previdenza.

Dobbiamo, con la legge che s'intitola delle Casse di risparmio, dare tutte le facilitazioni, perchè si accresca il risparmio, perchè i capitali depositati vengano impiegati utilmente, in modo da dar garanzia ai depositanti, e richiamarne sempre dei nuovi. Ecco lo scopo, che ci proponiamo con questa legge.

L'onorevole Ruspoli mi parla di costruzioni di stabili, che abbiano scopo igienico e di beneficenza. Egli mi dettava una risposta, che io non darò mai. Egli credeva che io respingessi il suo emendamento, solo perchè le Casse di risparmio possono in questo caso rivolgersi al Ministero di agricoltura, per essere autorizzate.

Non è questa la risposta. Non si possono rivolgere al Ministero di agricoltura; se vi si rivolgessero, le respingerei, perchè non voglio le Casse di risparmio costruttrici; non voglio che le Casse di risparmio si mettano in imprese aleatorie. Tutt'altro che questo: voglio che le Casse di risparmio esercitino, in una data misura, la beneficenza; e di ciò ci occuperemo nell'articolo 19, dove si parla del fondo destinato alla beneficenza; ma voglio principalmente assicurare i depositanti, ed attirare i depositi.

La Cassa di risparmio di Milano, che cito